



Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale - A.R.O./5

MANDURIA - AVETRANA – FRAGAGNANO – LEPORANO – LIZZANO — MARUGGIO – PULSANO – SAVA – TORRICELLA.

UFFICIO COMUNE
Piazza G. Garibaldi, 21
74024 - Manduria (Ta)
Tel. e fax 099.9702222 – 099.9702224

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta, articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ALTRI SERVIZI ATTINENTI

CIG: 644886079E

Premessa

Il presente disciplinare regola le modalità di svolgimento della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti nei Comuni costituenti l'ARO TA/5 (Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Pulsano, Sava e Torricella), da affidarsi, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 54, comma 2, ed 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, testo vigente, nel seguito "Codice".

Il progetto posto a base di appalto è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'ARO TA/5 n. 3 del 29 settembre 2015, mentre gli atti di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 1 del 10 novembre 2015.

Il predetto appalto, inoltre, è rispettoso dei criteri di sostenibilità di cui al decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Per l'aggiudicazione del servizio si procederà tramite gara a lotto unico. La motivazione di tale scelta è riconducibile alla stessa *ratio* a fondamento della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24. Infatti già nella loro definizione gli Ambiti di Raccolta sono definiti Ottimali (A.R.O.) per la loro capacità di raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva,

rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate. Dalla gestione del servizio stesso devono scaturire, quindi, economie e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

Inoltre si procederà tramite gara ad evidenza pubblica mediante il sistema della procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 83 del Codice, mediante l'utilizzo di criteri premianti che sono definiti nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara, unitamente ai punteggi attribuibili a ciascuno di essi, consentendo di premiare l'innovazione e l'eccellenza per la sostenibilità senza imporre a tutti gli offerenti il rispetto di prestazioni e/o caratteristiche dei prodotti, servizi o lavori che possono essere meno diffuse o più complesse e che potrebbero scoraggiare la partecipazione alla gara ed il suo stesso esito.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari (anche se non materialmente allegati):

- il bando di gara integrale pubblicato sulla G.U.R.I. e G.U.U.E.;
- relazione tecnica generale (elaborato 01);
- relazione tecnico-economica - Manduria (elaborato 02.01);
- relazione tecnico-economica - Avetrana (elaborato 02.02);
- relazione tecnico-economica - Fragagnano (elaborato 02.03);
- relazione tecnico-economica - Leporano (elaborato 02.04);
- relazione tecnico-economica - Lizzano (elaborato 02.05);
- relazione tecnico-economica - Maruggio (elaborato 02.06);
- relazione tecnico-economica - Pulsano (elaborato 02.07);
- relazione tecnico-economica - Sava (elaborato 02.08);
- relazione tecnico-economica - Torricella (elaborato 02.09);
- relazione personale, ripartizione spese e quadro economico (elaborato 03);
- relazione automezzi ed attrezzature (elaborato 04);
- capitolato speciale di appalto (elaborato 05);
- elenco prezzi unitari servizi (elaborato 06);
- DUVRI (elaborato 07);
- schema di contratto (elaborato 08);

nonchè la modulistica complementare di gara costituita dai modelli predisposti dalla stazione appaltante ed elencati in calce al presente disciplinare.

Gli operatori economici interessati potranno consultare ed acquisire direttamente e liberamente i documenti di gara indicati al comma precedente, in formato digitale, dal sito internet: <http://www.comune.manduria.ta.it> nell'area dedicata alle attività ARO 5/TA.

1) STAZIONE APPALTANTE

ARO TA/5 con sede presso il comune di Manduria (Ente capofila), piazza Giuseppe Garibaldi, 21 - 74024 - Manduria (Ta).

Telefono: 099.9702224.

Fax: 099.9702224.

Pec: aro.ta5.manduria@pec.rupar.puglia.it.

2) CATEGORIA DEI SERVIZI, OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Categoria di servizi (CPV): 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani), 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti), 90513000-6 (servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi), 905132000-8 (servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani), 90611000-3 (servizi di pulizia strade) e 90612000-0 (servizi di spazzamento strade).
2. Servizi di igiene urbana e servizi complementari consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), raccolta differenziata, spazzamento, etc..
3. Luogo di esecuzione costituito dall'intero territorio dei Comuni dell'ARO TA/5 (Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Pulsano, Sava e Torricella).

3) DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto avrà la durata di anni 9 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. E' fatta salva la facoltà dei Comuni di avvalersi della possibilità di ripetere i servizi in appalto qualora, alla scadenza del contratto, non sia stato concluso il nuovo procedimento per l'affidamento del servizio ad altra ditta, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del Codice o, comunque, della normativa vigente al momento della proroga e per il periodo di tempo consentita dalla stessa.
2. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta, a semplice richiesta dell'ARO TA/5, alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*", per un periodo massimo di 6 mesi, alle stesse condizioni economico-gestionali del contratto in scadenza, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. Per le fasi della procedura di affidamento si applicheranno le norme vigenti in materia al momento della proroga, tenendo conto che trattasi di un servizio pubblico essenziale.

4) IMPORTO CORRISPETTIVO PER I SERVIZI A BASE DI GARA ED OPZIONALI

Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad €. 113.334.076,53, di cui €. 112.938.790,68 per servizio raccolta integrata e trasporto rifiuti, servizio di spazzamento e servizi complementari, soggetti al ribasso d'asta, ed €. 395.285,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre costi di smaltimento, relativi tributi ed Iva.

5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37, del Codice.
2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice, valutata da una Commissione giudicatrice ex articolo 84 del citato Codice, sulla base degli elementi e relativi fattori ponderali indicati al successivo articolo 17. Per la valutazione dell'offerta tecnica è previsto un massimo di 70 punti e per la valutazione dell'offerta economica è previsto un massimo di 30 punti.

3. La soglia di sbarramento di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice è stabilita in 40 punti; gli operatori economici concorrenti che non avranno conseguito, per il merito tecnico dell'offerta, almeno 40 punti non saranno ammessi alla fase di attribuzione dell'offerta economica e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura di aggiudicazione.
4. Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto dell'articolo 86, comma 2, del Codice, da verificare con i criteri ed il procedimento di cui agli articoli 87, 88 ed 89 dello stesso Codice.
5. In conformità al combinato disposto dell'articolo 55, comma 4, e dell'articolo 81, comma 3, del Codice, l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta e sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità e della validità della offerta stessa in relazione all'oggetto del contratto.
6. Tutti i calcoli saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.
7. Non sono ammesse, **pena di esclusione** dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali o condizionate.

6) CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 7, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi degli articoli 34 e 36 del Codice;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico) dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice;
- c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice.

7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del Codice;
- b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- c) sentenze, ancorchè non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre, 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 266.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E' altresì vietato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

I concorrenti devono possedere, **pena l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO

I concorrenti, entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, devono essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale stabiliti dalla vigente normativa in materia, per eseguire i servizi in questione, precisati nel seguente paragrafo e da dimostrare con la documentazione che sarà successivamente indicata all'articolo 10:

1. requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all'articolo 38 del Codice, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione giurata in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) iscrizione alla Camera del Commercio per attività compatibile con i servizi oggetto dell'appalto;

- c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento per le seguenti categorie:
 - categoria 1, classe C o superiore, e per le altre attività incluse nella categoria 1 quali lo spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti, ex D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
 - categoria 4, classe F o superiore;
 - categoria 5, classe F o superiore;
- d) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- e) possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato;
- f) possesso della certificazione del sistema gestione sicurezza e salute dei lavoratori BS OHSAS 18001:2007 per il seguente settore di accreditamento: EA:39a - servizi di igiene ambientale, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Si precisa e prescrive che:

- per il requisito relativo all'insussistenza di cause di esclusione e all'iscrizione nel registro delle imprese, di cui al precedente punto, lettere a) e b), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate e/o raggruppande o consorziate e/o consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
 - per il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui al precedente punto c), in caso di ATI di tipo orizzontale, lo stesso deve essere posseduto da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento, mentre in caso di ATI di tipo verticale la capogruppo dovrà possedere almeno l'iscrizione nella categoria 1, classe C, categoria 4, classe F e categoria 5, classe F, mentre le mandanti dovranno possedere le iscrizioni necessarie per i servizi che andranno a svolgere. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso;
 - per il requisito relativo alle certificazioni di cui ai precedenti punti d), e) ed f), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;
 - per partecipare alla gara il concorrente si dovrà obbligare, con apposita dichiarazione scritta, ad assoggettarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a quanto previsto dal protocollo di intesa, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. **requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria** da dimostrare mediante:
- a) idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità all'articolo 41, comma 4, del Codice, da due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385. Le dichiarazioni bancarie devono essere presentate:

- da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
 - dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice;
- b) la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore, complessivamente, a cinque volte il canone annuo a base d'appalto e cioè pari ad €. 62.963.375,85 (€. 12.592.675,17 x 5);
- c) la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, di un fatturato di impresa specifico per servizi analoghi (gestione di servizi di igiene urbana) non inferiore, complessivamente, a tre volte il canone annuo a base d'appalto e cioè pari ad €. 37.778.025,51 (€. 12.592.675,17 x 3).

Si precisa che:

- i requisiti di cui alle lettere b) e c) sono frazionabili e, quindi, debbono essere posseduti integralmente dal concorrente singolo e cumulativamente, in caso di ATI, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e, comunque, in misura non inferiore al 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta, cumulativamente, dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura minima del 10%;
- i risultati economico-finanziari di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce "ricavi delle vendite e prestazioni" e non dal conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente sono stati approvati e depositati e/o presentati ai sensi di legge agli uffici pubblici competenti;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso.

N.B. per fatturato deve intendersi quello ricompreso negli esercizi finanziari sopra indicati, mediante certificazione riveniente da dichiarazione fiscale.

3. Requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante:

- a) l'elenco dei principali servizi di igiene urbana prestati negli anni 2012, 2013 e 2014 e/o rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha svolto, nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di uno o più committenti pubblici, avente un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessiva per ogni anno (anche come somma di più appalti) alla data del 31 dicembre di ogni anno, non inferiore a quella dell'ARO TA/5 (99.920 abitanti residenti) e, in caso di ATI, tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo;
- b) la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) ovvero l'impegno ad acquisirlo a titolo definitivo, prima dell'avvio del servizio, di almeno tre sedi operative ubicate all'interno del territorio dell'ARO TA/5, secondo le

prescrizioni dell'articolo 44 del capitolato speciale d'appalto, idonea ed adeguatamente attrezzata al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto, nonchè munite di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d'uso. In caso di raggruppamento di concorrenti le sedi operative in questione devono essere possedute dalla mandataria, ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara;

- c) il possesso, ovvero, l'impegno ad acquisirli, prima dell'avvio del servizio, dei mezzi e delle attrezzature tecniche, nuove di fabbrica, idonee per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nell'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto e nella documentazione a base di gara, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti il possesso dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara.
4. Oltre che dalle prescrizioni indicate al comma precedente, la partecipazione alla procedura di affidamento della gara dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti è disciplinata dalle ulteriori disposizioni stabilite dall'articolo 37 del Codice, mentre la partecipazione alla gara dei consorzi e dei consorzi stabili di imprese è disciplinata, invece, rispettivamente, dagli articoli 35 e 36, del citato Codice.
5. In conformità all'articolo 49 del Codice il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo innanzi richiesti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto tramite l'istituto dell'avvalimento.
6. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente deve presentare, a pena d'esclusione dalla gara, la documentazione elencata all'articolo 49, comma 2, del Codice, cui si rinvia.
7. Gli ulteriori requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti sia dall'impresa concorrente sia dall'impresa ausiliaria.
8. Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente punto 1.
9. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
10. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
11. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9) TERMINE ULTIMO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per la partecipazione alla procedura aperta gli operatori economici concorrenti devono far pervenire apposito plico chiuso e sigillato, nel quale vanno inserite distintamente, ed a **pena di esclusione** dalla gara, tre buste, contrassegnate rispettivamente come:
 - "A" - documentazione amministrativa;
 - "B" - offerta tecnica;
 - "C" - offerta economica;

entro il termine perentorio, **pena l'esclusione** dalla gara, delle ore 12,00 del giorno 8 marzo 2016 al seguente recapito: ARO TARANTO 5 - c/ Comune di Manduria - piazza Giuseppe Garibaldi, 21 - 74024 Manduria (Ta).

E', altresì, facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante (ufficio segreteria - sig. Cosimo Campeggio), sito in Manduria, piazza Giuseppe Garibaldi, 21, presso il primo piano del palazzo municipale.

Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti,

2. Il plico dovrà chiaramente riportare, **a pena di esclusione**, oltre al nominativo del destinatario e del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, dovrà essere riportato il nominativo dei consorziati candidati allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto):

➤ la seguente dicitura: ***NON APRIRE contiene "Offerta per la gara di appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti nel territorio dell'ARO TARANTO 5 - CIG: 644886079E"***;

➤ la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte;

➤ l'indirizzo del destinatario e la denominazione dell'operatore economico concorrente;

➤ in caso di associazione temporanea di concorrenti sul plico dovrà essere indicata oltre alla denominazione della capogruppo, anche la denominazione di tutte le mandanti.

Su tale plico devono essere anche riportati i recapiti telefonici, fax, e-mail e pec di tutti gli operatori (mandataria, mandanti, ecc.) cui inviare le eventuali comunicazioni inerenti la procedura.

3. Il plico predetto, **a pena di esclusione**, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o altro materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. **Non fa fede la data del timbro postale**. Il plico dovrà essere inoltrato dagli operatori economici concorrenti esclusivamente tramite servizio postale raccomandato, posta celere interno, corriere autorizzato, ovvero, potrà essere consegnato anche a mano, direttamente, presso la sede dell'ufficio protocollo dell'ARO TA/5, in Manduria, piazza Giuseppe Garibaldi, 21 (ufficio segreteria - sig. Cosimo Campeggio).

In quest'ultimo caso, al fine di ottenere ricevuta, gli operatori economici concorrenti dovranno esibire al predetto ufficio comunale una fotocopia del plico consegnato per l'apposizione del timbro, data ed ora di ricezione.

4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate (con ceralacca o altro materiale plastico equipollente) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente "A - documentazione amministrativa", "B - offerta tecnica" e "C - offerta economica". Tali buste dovranno, ciascuna, **a pena di esclusione**, essere chiuse e sigillate con ceralacca o altro materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura.
5. Non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano, comunque, l'accertamento, già prima dell'apertura del plico stesso, della chiara ed inequivocabile certezza del contenuto della busta ai fini della gara.

6. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o di elementi quantitativi da cui si possa calcolare il ribasso offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione dalla gara.**

10) FORMALITA' E DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

10.1) Contenuto della busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE (modello 1 con applicazione di apposita marca da bollo di €. 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio,
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del citato decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. (IN CASO DI AVVALIMENTO)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve

- specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34 del Codice;
 - e. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. DICHIARAZIONE MULTIPLA, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 2.A, predisposto dalla stazione appaltante, disponibile in formato doc, liberamente editabile sul sito internet della stazione appaltante, contenente, tra l'altro, le attestazioni circa:
- a. l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, per lo specifico settore oggetto dell'appalto;
 - b. sede legale dell'impresa;
 - c. sede dell'Agenzia delle Entrate competente;
 - d. l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e le classifiche ex D.M. 3 giugno 2014, n. 120, prescritte per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
 - e. l'inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all'articolo 38 del Codice, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia e con particolare riferimento alla fattispecie contemplata dall'articolo 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 38.
- In particolare, con tale dichiarazione si attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del Codice e precisamente:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D.

16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ "per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato articolo 186-bis (articolo 38, comma 1, lett. a, del Codice)";

- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 ed all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (articolo 38, comma 1, lettera b, del Codice); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (oppure, se presenti) indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non rnenzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (articolo 38, comma 1, lettera c, del Codice);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (articolo 38, comma 1, lettera d, del Codice);
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (articolo 38, comma 1, lettera e, del Codice);

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (articolo 38 comma 1, lettera f, del Codice);
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (articolo 38, comma 1, lettera g, del Codice);
 - che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (articolo 38, comma 1, lettera h, del Codice);
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (articolo 38, comma 1, lettera i, del Codice);
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (articolo 38, comma 1, lettera l, del Codice);
 - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 38, comma 1, lettera m, del Codice);
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter del Codice;
 - attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2, dell'articolo 38 del Codice, di non essere in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri, operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- f. la propria posizione nei confronti delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- g. il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- h. l'assenza di misure di prevenzione della sorveglianza, di cui all'articolo 6 del D.Lgs 6 settembre, 2011, n. 159, applicate nei propri confronti e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- i. il mancato utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, attesta che i predetti piani si sono conclusi;
- j. l'incondizionata accettazione delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara e nell'ulteriore documentazione e/o modulistica complementare predisposta dall'ARO TA/5;
- k. il possesso degli ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
- l. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- m. le posizioni INPS e INAIL;
- n. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La dichiarazione multipla, di cui al modello 2.A, deve essere adeguata al caso concreto del soggetto partecipante. In conformità all'articolo 79, comma 5-quinquies, del Codice, si rammenta che gli operatori economici concorrenti hanno l'obbligo di indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, compilando gli appositi spazi all'uopo previsti nel suddetto modello 2.A, il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. L'omessa o incompleta compilazione e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'articolo 38 del Codice, vale a dire quelle di cui all'articolo 10.1, punto 4, del presente disciplinare, laddove lo stato dichiarato non sia desumibile da altra documentazione prodotta autonomamente dal concorrente in sede di gara, obbliga, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 38 del Codice, il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 50.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione né applicherà alcuna sanzione. Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1-ter, del Codice, introdotto dall'articolo 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, le surrichiamate disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al presente disciplinare di gara.

Gli altri soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice (titolare e direttore/i tecnico/i se trattasi di impresa individuale; tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari ed il/i direttore/i

tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice; amministratori muniti di rappresentanza ed il/i direttore/i tecnico/i se trattasi di altro tipo di società) eventualmente presenti nell'organigramma dell'operatore economico, sono tenuti a produrre una propria specifica dichiarazione a completamento della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. A tal fine i predetti soggetti stessi dovranno utilizzare e completare il modello 2.B, a cui dovranno allegare, **a pena d'esclusione dalla gara**, la copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. La mancanza della predetta dichiarazione complementare comporta l'esclusione dalla gara del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento di concorrenti le predette dichiarazioni devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, e con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, da tutti gli operatori economici associati.

In caso di consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni suddette devono essere presentate, **a pena di esclusione** e con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, sia dal consorzio sia dal consorziato per il quale il consorzio stesso concorre.

5. CERTIFICATO DEL SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI EN ISO 9001:2008 PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA, RILASCIATO DA UN ORGANISMO ACCREDITATO AI SENSI DELLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI CEI EN 45000 E DELLA SERIE UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di raggruppamento temporaneo il certificato di che trattasi deve essere presentato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di consorzio di concorrenti, il certificato in questione deve essere presentato dal consorzio e dal/i consorziato/i per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Il predetto documento dovrà essere prodotto in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in conformità all'articolo 19 della stessa norma "concernente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato";
6. CERTIFICATO DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS OPPURE CERTIFICATO DELLA SERIE ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato. In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi di concorrenti, il certificato deve essere presentato almeno dal soggetto qualificato capogruppo e dal consorzio. Il predetto documento dovrà essere prodotto in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in conformità all'articolo 19 della stessa norma "concernente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 citato del d.P.R. n. 445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato";
7. CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI BS OHSAS 18001:2007, rilasciato da organismo accreditato. In caso di raggruppamento temporaneo il certificato di che trattasi deve essere presentato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. Il predetto documento dovrà essere prodotto in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in conformità all'articolo 19 della stessa norma

"concernente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato";

8. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA, IN PARTICOLARE:

a. idonee referenze bancarie di data non anteriore a trenta giorni dal termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, rilasciate, in conformità all'articolo 41, comma 4, del Codice, da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

Le dichiarazioni bancarie di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate:

- da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
- dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice;

b. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 3 (requisiti di capacità economico-finanziaria), predisposto dalla stazione appaltante, disponibile in formato doc, contenente l'indicazione del fatturato globale di impresa realizzato negli esercizi 2012, 2013 e 2014 con la precisazione del fatturato globale annuo. Si rammenta che il valore minimo del fatturato in questione richiesto per l'ammissione alla gara non deve essere inferiore, complessivamente, ad €. 62.963.375,85 (cinque volte il canone annuo a base d'asta). In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In ottemperanza all'articolo 37, comma 4, in combinato disposto con il comma 13 del Codice, vige l'obbligo per i raggruppamenti di imprese di specificare le parti di servizio da eseguirsi da parte di ognuno (comma 4) e che le prestazioni eseguite da ciascuna impresa risultino corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento (comma 13).

La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, **a pena d'esclusione**, da tutti gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione minimo richiesto per l'ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorchè il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati;

c. dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 3 (requisiti di capacità economico-finanziaria), predisposto dalla stazione appaltante, disponibile in formato doc, contenente l'indicazione del fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (di cui al precedente articolo 2.1) realizzato negli esercizi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.

Si rammenta che il valore minimo del fatturato in questione richiesto per l'ammissione alla gara non deve essere inferiore complessivamente ad €. 37.778.025,51 (tre volte il canone annuo a base d'appalto). In caso di raggruppamento di concorrenti, di

consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In ottemperanza all'articolo 37, comma 4, del Codice, in combinato disposto con il comma 13 dello stesso Codice, vige l'obbligo per i raggruppamenti di imprese di specificare le parti di servizio da eseguirsi da parte di ognuno (comma 4) e che le prestazioni eseguite da ciascuna impresa risultino corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento (comma 13).

La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, a pena d'esclusione, da tutti gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione minimo richiesto per l'ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorchè il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati.

- d. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 4 (dichiarazione principali servizi riferiti alla popolazione servita), predisposto dalla stazione appaltante, contenente l'elenco dei principali servizi prestati negli anni 2012, 2013 e 2014, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, eseguiti per conto di committenti pubblici.

Nella dichiarazione l'operatore economico concorrente deve indicare per ciascun servizio almeno i seguenti dati:

- denominazione del committente;
- sede ed indirizzo del committente;
- periodo durante il quale è stata espletata l'attività;
- bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 31 dicembre di ciascun anno di riferimento;
- data di stipula del contratto;
- decorrenza e scadenza del contratto.

Si rammenta che per l'ammissione alla gara è prescritto che l'operatore economico concorrente nel periodo di riferimento deve aver svolto almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di uno o più committenti pubblici, avente un bacino d'utenza o una popolazione amministrata, complessivi per ogni anno (anche come somma di più appalti) alla data del 31 dicembre di ogni anno non inferiore a quella dell'ARO TA/5 (99.920 abitanti residenti).

In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti almeno dalla mandataria oppure, nel suo complesso, dal consorzio o dall'associazione temporanea d'impresa. Rimane inteso che in sede di controllo dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del Codice, la relativa attestazione rilasciata dal committente sarà acquisita d'ufficio.

La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione minimo richiesto per l'ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorchè il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati.

N.B. per fatturato deve intendersi quello ricompreso negli esercizi finanziari sopra indicati, mediante certificazione riveniente da dichiarazione fiscale.

11) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 5 (dichiarazione di disponibilità di cantieri e depositi) predisposto dalla stazione appaltante, contenente l'impegno ad acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso altro titolo idoneo, n. 3 sedi operative ubicate all'interno del territorio dei Comuni dell'ARO TA/5, secondo le prescrizioni dettate all'articolo 44 del capitolato speciale di appalto.
2. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 6 (dichiarazione di disponibilità di mezzi ed attrezzature) predisposto dalla stazione appaltante, che l'operatore economico concorrente si impegna ad acquisire i mezzi e le attrezzature tecniche idonee per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate all'articolo 43 del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero, si impegna ad acquisirli a titolo definitiva prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio. In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta da tutti gli operatori economici che dispongono, ovvero, che disporranno dei mezzi e delle attrezzature in base ai servizi che saranno dagli stessi direttamente eseguiti. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorchè il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati che concretamente eseguiranno i servizi.
3. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 7 (dichiarazione relativa al personale) predisposto dalla stazione appaltante, contenente:
 - l'impegno ad assumere prima dell'avvio del servizio, idoneo personale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate all'articolo 42 del Capitolato Speciale d'Appalto ed, eventualmente, di integrarlo fino ad un numero di unità sufficienti ed adeguatamente qualificate per l'espletamento dei servizi così come proposti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
 - l'impegno espresso e privo di ogni condizione ad accettare l'applicazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione e a rilevare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il personale attualmente in servizio presso l'appaltatore cessante, a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento. In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere, congiuntamente, prodotta dai componenti dell'associazione temporanea e dal consorzio.

12) ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 8 (dichiarazione relativa agli atti di gara), predisposto dalla stazione appaltante, nel quale il concorrente affermi che la sottoscrizione del citato modello 8 equivale a sottoscrizione di ogni pagina ed accettazione piena ed incondizionata di tutti gli elaborati del progetto approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'ARO TA/5 n. 1 del 10 novembre 2015 e posto a base di gara, della carta dei servizi, adottata con deliberazione assembleare n. 2 del 13 febbraio 2015 ed approvata dai Consigli comunali con i seguenti atti:
 - deliberazione di C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 (comune di Avetrana);
 - deliberazione di C.C. n. 3 del 10 aprile 2015 (comune di Fragagnano);
 - deliberazione del sub commissario n. 14 del 5 marzo 2015 (comune di Leporano);
 - deliberazione di C.C. n. 21 del 4 maggio 2015 (comune di Lizzano);
 - deliberazione di C.C. n. 11 del 31 marzo 2015 (comune di Manduria);
 - deliberazione di C.C. n. 10 del 23 marzo 2015 (comune di Maruggio);
 - deliberazione di C.C. n. 28 del 5 marzo 2015 (comune di Pulsano);
 - deliberazione di C.C. n. 19 del 17 marzo 2015 (comune di Sava);
 - deliberazione di C.C. n. 4 del 20 marzo 2015 (comune di Torricella);del regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, adottato con deliberazione assembleare n. 1 del 13 febbraio 2015 ed approvato dai Consigli comunali con i seguenti atti:
 - deliberazione di C.C. n. 8 del 17 marzo 2015 (comune di Avetrana);
 - deliberazione di C.C. n. 4 del 10 aprile 2015 (comune di Fragagnano);
 - deliberazione del sub commissario n. 13 del 5 marzo 2015 (comune di Leporano);
 - deliberazione di C.C. n. 22 del 4 maggio 2015 (comune di Lizzano);
 - deliberazione di C.C. n. 12 del 31 marzo 2015 (comune di Manduria);
 - deliberazione di C.C. n. 9 del 23 marzo 2015 (comune di Maruggio);
 - deliberazione di C.C. n. 5 del 5 marzo 2015 (comune di Pulsano);
 - deliberazione di C.C. n. 20 del 17 marzo 2015 (comune di Sava);
 - deliberazione di C.C. n. 3 del 20 marzo 2015 (comune di Torricella);e di tutti gli atti di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 1 del 10 novembre 2015.
2. Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del Codice, dell'importo di €. 2.266.681,53 (€. 113.334.076,53 x 0,02), da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero, con assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Manduria, capofila dell'ARO TA/5. Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere, **a pena di esclusione**, l'impegno espresso e privo di ogni

condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono, inoltre, prevedere:

- l'impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità, per almeno duecentosettanta giorni alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con effetto della copertura assicurativa dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- l'impegno espresso e privo di ogni condizione del garante a rinnovare la garanzia provvisoria di cui sopra per almeno altri centottanta giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta dovesse essere costituita mediante assegno circolare, l'operatore economico concorrente dovrà produrre, **a pena di esclusione dalla gara**, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, ovvero, da una società di assicurazioni, oppure da un intermediario finanziario, abilitati come per legge all'esercizio del ramo cauzioni, contenente l'impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva nei termini sopra specificati qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria deve essere prestata a garanzia dell'adempimento dell'operatore economico concorrente alla procedura di verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, e copre, altresì, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. La predetta garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ed ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata nei modi ed entro i termini stabiliti all'articolo 75, ultimo comma, del Codice.

In caso di raggruppamento di concorrenti, la garanzia di cui sopra, laddove costituita dalla associazione con polizza assicurativa, ovvero, mediante fidejussione bancaria, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere intestata a ciascun operatore economico associato o almeno al soggetto individuato come capogruppo ma con espressa indicazione nella polizza o nella fidejussione stessa che essa copre la sottoscrizione del contratto da parte della mandataria della costituenda associazione.

Qualora, invece, la cauzione provvisoria dovesse essere costituita dalla associazione concorrente mediante assegno circolare non trasferibile, si precisa che, **a pena di esclusione dalla gara**, ciascun operatore economico costituente il raggruppamento dovrà produrre un proprio assegno circolare dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione all'associazione stessa precisata nell'offerta, fermo restando il raggiungimento del 2% dell'importo a base di gara e la produzione della dichiarazione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 113 del Codice, qualora il raggruppamento concorrente risultasse aggiudicatario della procedura di gara per cui produce l'offerta.

Per quanto attiene alla riduzione del 50% della garanzia prevista per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità aziendale, si precisa quanto segue:

- se trattasi di associazione temporanea dl tipo orizzontale, il beneficio della riduzione potrà essere riconosciuto, **a pena di esclusione**, solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
 - nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, il beneficio della riduzione potrà essere riconosciuto, **a pena di esclusione**, solo per gli operatori economici facenti parte del raggruppamento in possesso della certificazione di qualità per la quota ad essi riferibile. In altri termini, all'associazione di tipo verticale nella quale la mandataria è in possesso delle certificazione della qualità e la/e mandante/i ne è priva, la cauzione provvisoria dovrà essere costituita dalla quota, ridotta in misura della metà, relativa all'importo dei servizi di competenza della capogruppo e dalla quota, in misura intera, relativa all'importo dei servizi da eseguirsi da parte della/e mandante/i.
3. Ricevuta del pagamento della somma di €. 500,00 quale contributo di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi ANAC. Il contributo in questione deve essere pagato dall'operatore economico concorrente nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione, datata 9 dicembre 2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalle relative istruzioni operative in vigore, che nel presente punto si intendono espressamente richiamate, mediante il nuovo "Servizio di Riscossione". La suddetta documentazione è consultabile sul sito internet della Autorità stessa.
- A riprova dell'avvenuto pagamento l'operatore economico concorrente deve allegare, alternativamente, o la ricevuta del pagamento effettuato online mediante carta di credito, oppure, l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati, qualora il pagamento sia avvenuto per contanti con il modello rilasciato dal portale dell'ANAC.
- Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e che dovrà essere utilizzato per il pagamento del contributo è il seguente: 644886079E.
- In caso di raggruppamento di imprese il versamento della contribuzione in questione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero, dal consorzio.
- La dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione imprescindibile per essere ammessi alla gara.
- Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. Dichiarazione circa la tipologia e la quota e/o parte delle prestazioni che l'offerente intende eventualmente subappaltare (modello 9), fino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto. L'offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto, decadrà da tale possibilità, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, punto 1 del Codice.
5. Le società cooperative ed i consorzi dl società cooperative, oltre alla documentazione di cui innanzi, devono produrre anche un certificato, in originale o copia autenticata, con le modalità sotto precisate, di iscrizione nei registri della cooperazione, ai sensi delle vigenti leggi in materia, nei termini di validità. Si precisa che il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., recante l'annotazione della predetta iscrizione, costituisce documento idoneo. In luogo del certificato di cui innanzi potrà essere prodotta, comunque, una dichiarazione

- temporaneamente sostitutiva resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di raggruppamento di concorrenti il certificato, ovvero, la dichiarazione in questione, dovrà essere prodotto da tutte le società cooperative facenti parte della associazione.
6. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto concorrente ai fini della validità delle dichiarazioni innanzi indicate, rese ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, laddove la firma non sia stata autenticata da un pubblico ufficiale. In caso di raggruppamento temporaneo la copia fotostatica del documento di identità deve essere prodotta per tutti i soggetti dichiaranti costituenti l'associazione. Si precisa che è sufficiente, per la validità di tutte le dichiarazioni presentate dal dichiarante, una sola copia del documento di identità.
 7. L'eventuale ulteriore documentazione presentata autonomamente dagli operatori economici concorrenti deve essere prodotta in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18, del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in conformità all'articolo 19 della stessa norma che "concerne la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato".
 8. (nel caso di consorzi cooperative e artigiani) Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
 9. (nel caso di consorzi stabili) Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
 10. (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, **a pena di esclusione dalla gara**, di indicare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 11. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, **a pena di esclusione dalla gara**, di indicare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
 12. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- **a pena di esclusione dalla gara**, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice.
13. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito denominato CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle patti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ovvero
 - copia autenticata del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandate speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai

raggruppamenti temporanei; parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia state redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 dello stesso CAD.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

14. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, già inserita nel modello 2.A, con cui l'impresa partecipante si obbliga ad assoggettarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a quanto previsto dal protocollo d'intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
15. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando e completando il modello 10 (dichiarazione circa l'ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro, integrativa del Duvri) predisposto dalla stazione appaltante, con cui l'impresa partecipante espressamente dichiara di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
16. Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in seduta pubblica, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione appaltante disponibile nel sito internet, all'indirizzo indicato nelle premesse ed a collazionare la documentazione secondo l'ordine sequenziale innanzi riportato e, per i moduli composti da più pagine, si invitano i concorrenti ad usare la stampa fronte-retro al fine di evitare che, accidentalmente, la documentazione prodotta risulti incompleta, comportando così l'esclusione dalla gara.
17. Si precisa che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di standardizzazione del formulario, deve essere, comunque, adeguata e personalizzata al caso concreto dall'operatore economico concorrente, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara che regolano la procedura aperta di che trattasi. L'operatore economico concorrente è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del modello proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.
18. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la modulistica predisposta dalla stazione appaltante deve essere adeguata al caso specifico a cura degli operatori economici concorrenti.

13) CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA

1. L'offerta tecnica, qualora l'impresa proponente dovesse risultare aggiudicataria, costituirà, dopo essere stata opportunamente integrata come descritto nel seguito, il progetto da allegare al contratto ed a cui si farà riferimento per tutta la durata dello stesso, così come determinata al precedente articolo 3).

L'offerta tecnica dovrà, pertanto, essere redatta in forma di progetto esecutivo che tenga debitamente conto dei servizi minimi da eseguire, previsti nel progetto definitivo posto a base d'appalto, e li integri e coordini con le modifiche e le migliorie proposte dall'impresa concorrente, così come meglio precisato al successivo punto 4).

L'offerta tecnica tassativamente dovrà contenere, così come il progetto definitivo posto a base di gara, una relazione tecnica generale descrittiva dei servizi che complessivamente si intende svolgere nell'ARO TA/5 ed una analoga relazione tecnica per ciascuno dei comuni dell'ARO stesso, nella quale siano stati chiaramente indicati i servizi che saranno effettuati nel singolo Comune e le relative risorse impiegate.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione** dalla gara, non dovrà contenere elementi che possano in alcun modo fare riferimento all'offerta economica contenuta nella busta "C - offerta economica", di cui al successivo articolo 14.

Qualora l'impresa proponente dovesse risultare aggiudicataria, l'offerta tecnica dovrà essere opportunamente integrata a cura e spese dell'impresa stessa, in modo da costituire un progetto esecutivo che contenga tutti gli elementi di cui all'articolo 279, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, testo vigente, nel prosieguo "Regolamento".

Il progetto esecutivo non sarà sottoposto a verifica, avendo ritenuto l'assemblea dei Comuni dell'ARO TA/5, nel corpo della deliberazione di approvazione del progetto posto a base di gara, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 280 del Regolamento.

2. L'offerta tecnica, descritta al precedente punto 1, dovrà essere integrata da una relazione sintetica che evidenzi e descriva, per ciascuno dei comuni dell'ARO TA/5, le proposte migliorative introdotte rispetto al progetto posto a base di appalto, per consentire un equo raffronto tra le diverse proposte pervenute. I concorrenti sono invitati a redigere la relazione esplicativa facendo espresso riferimento ai sub-criteri riportati nella tabella di cui al successivo articolo 17.
3. L'offerta tecnica dovrà, inoltre, essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e completando il modello 11 (dichiarazione relativa agli obiettivi minimi di raccolta differenziata) predisposto dalla stazione appaltante, con cui l'impresa partecipante espressamente dichiara il proprio impegno a raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, così come definiti e disciplinati all'articolo 12, lettera K) del Capitolato Speciale di Appalto.
4. L'offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico in file in formato PDF stampabile ma non modificabile.
5. L'offerta tecnica di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovrà essere elaborata dagli operatori economici concorrenti in armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel capitolato speciale di appalto ed, in genere, negli elaborati progettuali facenti parte della documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante e posta a base di gara, che costituiscono le condizioni minime inderogabili.
6. Le relazioni tecniche devono essere elaborate dagli operatori economici concorrenti in armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel capitolato d'onere e nel disciplinare tecnico facente parte della documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante posta a base di gara.

7. Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte migliorative e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.
8. L'offerta tecnica, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'offerta tecnica deve precisare, inoltre, in analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione.
10. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:
 - dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolarmente;
 - nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché nel caso di GEIE o aggregazioni di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
8. Gli operatori economici concorrenti sono autorizzati a presentare, esclusivamente, proposte migliorative nel rispetto e nei limiti successivamente precisati.
9. L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico-strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nella svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell'offerta tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare che è parte integrante e sostanziale del bando di gara. Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata ed indicare, in modo chiaro, esplicito e sintetico, sia complessivamente che singolarmente per ciascun Comune dell'ARO TA/5, le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) ed e), del Codice, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal consorzio.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE; se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso dovrà essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autentica, ai sensi del citato articolo 18 del d.P.R. 445/2000.

10. Non sono ammesse, **a pena di esclusione dalla gara**, offerte parziali, offerte in forma condizionata ed offerte che prevedano servizi quantitativamente e/o qualitativamente inferiori a quelli previsti nel progetto posto a base d'appalto.
11. Si ritiene opportuno sottolineare che l'eventuale difforme e/o incompleta produzione dell'offerta tecnica, come stabilito nel presente articolo, qualora l'irregolarità non comporti la comminatoria dell'esclusione dalla gara, determinerà la mancata attribuzione dei relativi punteggi. Si specifica, inoltre, che all'offerta tecnica potranno essere assegnati **massimo punti 70**.

Al fine di ottenere da parte dell'aggiudicatario la garanzia di un'idonea qualità tecnica, **saranno ammessi** alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica esclusivamente **i concorrenti che**, in sede di valutazione degli elementi di natura tecnica e qualitativa, **avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 40/70**, come risultante dagli esiti della riparametrazione finale.

14) CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

1. Gli operatori economici concorrenti per la presentazione dell'offerta economica e per l'assegnazione del relativo punteggio, devono attenersi a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione** della gara, l'offerta economica, predisposta secondo il modello 12.A (modulo offerta per gli operatori economici singoli ed i consorzi) ovvero il modello 12.B (modulo offerta per i costituenti raggruppamenti temporanei di operatori economici), da regolarizzare con l'imposta di bollo al valore corrente da €. 16,00, contenente **a pena di esclusione**:
 - l'indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul costo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'Iva, non soggetti a ribasso;
 - la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico concorrente;
 - la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale;
 - la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico concorrente;
 - la dichiarazione che l'offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell'appalto e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara.

Si ricorda che la redazione in difformità alla legge sul bollo dell'offerta, pur non legittimando l'esclusione dalla gara dell'operatore economico concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso da parte della stazione appaltante, dell'offerta stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Nella Busta "C - Offerta economica", oltre all'offerta economica devono essere contenute, **a pena di esclusione della gara:**

- la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all'articolo 87, comma 4, del Codice, avvalendosi dei modelli 12.A o 12.B;
- in conformità dell'articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto una relazione economica dalla quale si possa dedurre con chiarezza e senza alcuna possibilità di equivoco il canone annuo offerto per ciascun Comune costituente l'ARO TA/5. In particolare dovrà essere esplicitato per ogni Comune, il personale (annuale e stagionale) che verrà impiegato, il numero e la tipologia di automezzi ed attrezzature impiegati ed i relativi investimenti ed ammortamenti previsti, i costi di gestione e l'utile aziendale. Per ciascun Comune costituente l'ARO TA/5 la relazione dovrà riportare:

- il quadro economico generale su base annua;
- l'analisi economica dei servizi con indicazione relative alle seguenti voci di costo (personale, investimenti ed ammortamenti, gestione mezzi ed attrezzature, altri oneri di gestione, utile aziendale).

L'offerta economica riferita ad un anno dovrà coincidere con la somma dei canoni annui richiesti per ciascun comune costituente l'ARO TA/5.

La relazione economica giustificativa dell'offerta sarà parte integrante del contratto.

3. Non sono ammesse, **a pena di esclusione dalla gara**, offerte in aumento, offerte parziali ed offerte in forma condizionata.
4. In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per la stazione appaltante, salvo errore materiale palesemente riconoscibile.
5. Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa e saranno arrotondate d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.
6. L'offerta economica, **a pena di esclusione:**
 - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
 - deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici concorrenti stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice e dalle ulteriori disposizioni di legge in materia, conferendo, tra l'altro, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. Per la valutazione dell'offerta economica è previsto un **massimo di 30 punti** ed il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nel seguito.

15) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA

1. Per le informazioni complementari sulla predetta documentazione di gara, si rinvia all'articolo 71, comma 2, del Codice, alle ulteriori disposizioni vigenti in materia ed a quant'altro all'uopo prestabilito nel bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E..
2. Per i punti di contatto con l'ARO TA/5 gli operatori economici concorrenti dovranno fare riferimento alle informazioni contenute nella sezione 1.1) del bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E..

16) DIRITTO DI ACCESSO - MODALITA' DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine della presentazione delle offerte medesime; .
 - in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
 - in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a), del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della predetta dichiarazione la stazione appaltante riterrà che non sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale dell'offerta tecnica prodotta dall'operatore economico per la partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi e, qualora richiesto nelle forme di legge dagli aventi titolo, consentirà il diritto di accesso agli atti di gara senza necessità di preliminare informativa e/o comunicazione all'operatore economico interessato.
3. E', comunque, consentito, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 79 del Codice saranno fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ovvero, mediante fax al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicate dal destinatario in sede di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data, contestualmente, notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta.

17) MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

1. Il criterio di aggiudicazione, come in precedenza affermato, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice, valutata da una Commissione Giudicatrice ex articolo 84 del medesimo Codice, sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali, da determinare con il metodo del “confronto a coppie”, secondo quanto disposto dall'allegato “P” al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ed in conformità alle linee guida riportate nell'allegato “G” al citato decreto.
2. Per la valutazione dell'offerta tecnica è previsto **un massimo di 70 punti** e per la valutazione dell'offerta economica è previsto **un massimo di 30 punti**.

3. Criteri di attribuzione del punteggi dell'offerta tecnica contenente le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione:

1	Organizzazione gestionale del servizio	Peso 5
1.1	Organizzazione gestionale del servizio con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione della attività all'impiego del personale sui singoli cantieri	sub-peso 3
1.2	Organizzazione logistica del servizio (sedi aziendali, trasbordo, organizzazione della logistica con particolare riferimento al trasporto della frazione organica)	sub-peso 2
2	Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata	Peso 21
2.1	Organizzazione della raccolta differenziata evidenziando gli aspetti migliorativi in termini di aumento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal progetto tecnico	sub-peso 4
2.2	Implementazione della raccolta differenziata di tipologie di rifiuti diverse ed in aggiunta rispetto a quelle previste dal progetto tecnico	sub-peso 4
2.3	Organizzazione della raccolta differenziata per utenze non domestiche particolari (centri commerciali, strutture turistiche, scuole, etc.), con particolare riferimento alla logistica ed alle attrezzature	sub-peso 6
2.4	Organizzazione della raccolta differenziata lungo la fascia costiera (periodo invernale ed estivo), con particolare attenzione ai mezzi d'opera, alle attrezzature ed al personale impiegato	sub-peso 4
2.5	Miglioramento del sistema di rilevazione utenze rispetto a quelle previste dal progetto tecnico	sub-peso 3
3	Organizzazione dei servizi di spazzamento e di igiene urbana	Peso 9
3.1	Potenziamento del servizio di spazzamento meccanico	sub-peso 3
3.2	Potenziamento del servizio di spazzamento manuale	sub-peso 3
3.3	Scelta operativa di mezzi ed attrezzature da destinare ai servizi di spazzamento e di igiene urbana	sub-peso 3
4	Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CSA	Peso 10
4.1	Servizi volti al miglioramento del decoro e dell'igiene urbana	sub-peso 4
4.2	Servizi specifici relativi alla fascia costiera	sub-peso 3
4.3	Squadra operativa di supporto ai servizi di raccolta, disponibile h 24, tempo di intervento 120 minuti	sub-peso 3
5	Criteri premianti ai sensi del D.M. 13 febbraio 2014	Peso 8
5.1	Utilizzo di automezzi (per più del 40% in numero) con motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a gas e/o a metano	sub-peso 3
5.2	Utilizzo di automezzi per la raccolta di rifiuti (per più del 50% in numero) dotati di vasca di carico monomateriale e/o dispositivo di lettura automatica dell'identificativo utenza	sub-peso 2
5.3	Realizzazione di un servizio relativo alle compostiere domestiche (punto 4.5.4. dell'allegato 1 al D.M. 1 febbraio 2014)	sub-peso 3
6	Progettazione e conduzione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione di accompagnamento all'avvio dei nuovi servizi oggetto dell'appalto nel primo anno di vigenza del contratto, ad eseguirsi prima dell'effettivo avvio dei servizi. Costituiranno	Peso 5

	oggetto di valutazione le modalità di organizzazione del servizio di comunicazione, il numero di operatori impiegati, il numero di punti di informazione, il numero di giorni della campagna. Implementazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a: maggiore coinvolgimento degli utenti, differenziazione in funzione degli utenti (scuole, associazioni, cittadini, utenze non domestiche, etc.), della tempistica, della frequenza e dei canali di diffusione.	
7	Analisi condotte sulla qualità dei rifiuti.	Peso 4
7.1	Per la programmazione e conduzione di analisi merceologiche annue condotte sui rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche dei comuni dell'ARO TA/5 (costituiranno oggetto di valutazione il numero annuo proposto delle suddette analisi).	sub-peso 2
7.2	Per monitoraggi annui della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine conferiti dagli utenti, Dell'esito di tali monitoraggi sarà fornita apposita relazione all'ufficio comunale corredata dalle indicazioni sul tipo di rifiuto e sui luoghi in cui tali monitoraggi e controlli sono stati eseguiti, nonché da proposte per incrementare la qualità, in termini di purezza, dei predetti rifiuti (costituiranno oggetto di valutazione il numero annuo proposto dei monitoraggi)	sub-peso 2
8	Estensione dell'orario di apertura dei centri di raccolta oltre che dell'orario minimo definito nei D.T.P. anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per almeno mezza giornata. Il punteggio massimo è assegnato in relazione alla migliore percentuale dei CCR che effettuano tale orario esteso rispetto al totale ed è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di una tabella con la descrizione degli orari di apertura dei singoli CCR.	Peso 3
9	Attivazione gratuita dei servizi opzionali di servizi di rimozione dei rifiuti urbani e speciali abbandonati e/o di bonifica di siti nel primo anno di esecuzione del servizio. L'attribuzione del punteggio sarà proporzionale alla maggiore intensità di espletamento (sia dal punto di vista qualitativo, dettagliando le modalità di intervento, che quantitativo) e l'offerente dovrà ripartire tali servizi tra ogni singolo comune dell'ARO TA/5 con quote calcolate per il 50% in base al numero di utenti serviti in ogni Comune e per il restante 50% per l'estensione territoriale di ogni singolo comune dell'ARO TA/5.	Peso 5
9.1	Per l'aspetto relativo all'intensità di espletamento dal punto di vista quantitativo.	sub-peso 3
9.2	Per l'aspetto relativo alla metodologia e qualità tecnica delle modalità di espletamento del servizio dal punto di vista quantitativo	sub-peso 2

4. I punteggi assegnati saranno successivamente normalizzati (c.d. riparametrazione - allegato P del regolamento) secondo la modalità di seguito descritta:
- si assegna 70 punti all'offerta con il migliore punteggio relativo;
 - alle altre si assegna un punteggio in proporzione applicando la formula:

$$XT_{i} = 70 \times P_i / P_{max}$$

dove

- 70 = punteggio massimo normalizzato;
 - P_i = punteggio relativo attribuito all'offerta i-esima;
 - P_{max} = massimo punteggio relativo attribuito;
 - XT_{i} = punteggio normalizzato da assegnare per l'offerta tecnica i-esima.
5. Per quanto attiene alle modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica si procederà secondo quanto previsto alla parte II), lett. b) dell'allegato "P" al Regolamento attraverso le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i \geq A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = **valore** dell'offerta massima proposta tra tutti i concorrenti.

Per l'attribuzione del punteggio si calcherà sino alla terza cifra dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, nè offerte parziali, indeterminate o in aumento.

L'offerta dovrà riferirsi all'intero servizio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non saranno accettate offerte parziali.

Il servizio verrà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa per l'ARO TA/5.

In presenza di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica di congruità ai sensi dell'articolo 86 del Codice.

6. Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti con arrotondamento al decimo superiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque, ed al decimo inferiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque.
7. Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta (tecnica + economica) avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato dei 100 punti disponibili.
8. L'offerta tecnica deve contenere una relazione di non più di 5 (cinque) pagine in formato A4, carattere calibri 11, interlinea 1,5, per ognuno dei subcriteri. Potranno essere allegati alle relazioni degli elaborati grafici esplicativi, a pena di esclusione del formato massimo A1, e verranno considerati allegati e, quindi, non inclusi nel computo delle pagine, anche se costituenti elaborati a se stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire. Per ogni relazione, pena l'esclusione, potranno essere allegati al massimo n. 4 elaborati grafici.

18) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1. La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 3, comma 37, articoli 54, 55 e 83 del Codice, da valutarsi da apposita Commissione Giudicatrice che opererà in conformità all'articolo 84, dello stesso Codice ed a quanto stabilito nel presente disciplinare, in sedute pubbliche e riservate.
2. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
3. Le date di svolgimento delle sedute pubbliche saranno rese note preventivamente a tutti gli operatori economici concorrenti. Al termine di ciascuna seduta pubblica, la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti; la comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo fax o P.E.C. ed analogamente si procederà nel caso di eventuali variazioni di data già fissata.
4. Le procedure di gara in seduta pubblica avranno inizio alle ore 9,00 del giorno 21 marzo 2016, presso una sala aperta al pubblico nel palazzo sede del Comune di Manduria (Ta), piazza Giuseppe Garibaldi, 21, anche se nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti sia presente.

La Commissione Giudicatrice svolgerà i propri lavori come segue:

- a) nella prima seduta pubblica, preliminarmente si provvederà all'accertamento della inesistenza delle cause di incompatibilità dei commissari, così come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia;
 - b) nella medesima seduta, la commissione provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi pervenuti e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione;
 - c) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la Commissione provvederà ad accertare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne, numerando progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi ed, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione.
5. La Commissione procederà all'apertura della busta "A - documentazione amministrativa" e verificherà la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni ed, inoltre, verificherà:
 - a) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo derivanti da un unico centro decisionale e, in caso positivo, escluderà entrambi dalla gara;
 - b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, escluderà il consorziato dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7;
 - c) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, escluderà entrambi dalla gara.

6. La Commissione provvederà a formare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
7. Conclusa questa operazione verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi dell'articolo 48 del Codice. La Commissione richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondate all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, mediante la presentazione della documentazione all'uopo indicata al successivo articolo 19. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, la stazione appaltante provvederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità.
8. La Commissione sospenderà i lavori ed inoltrerà ai concorrenti sorteggiati la richiesta di presentazione della documentazione di cui al punto precedente.

Avvertenze:

- la richiesta verrà inoltrata, a tutti gli effetti e senza necessità di successivo inoltro di originale, al recapito pec indicato dai concorrenti nel modello 1;
 - in caso di R.T.I. o equivalente la richiesta della documentazione verrà inoltrata a tutti gli effetti al recapito pec indicato nel modello 1 della mandataria;
 - non si procederà alla sospensione della procedura di gara per le verifiche di cui all'articolo 48 nel caso in cui tutti i concorrenti sorteggiati abbiano già inserito nella busta A (documentazione amministrativa) la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei «Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale» richieste con il presente disciplinare;
 - ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, qualora la prova del possesso del predetto requisito non sia fornita nel tempo assegnato, ovvero non sia confermato il contenuto di quanto autocertificato con le dichiarazioni prodotte, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità (ANAC) per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice;
 - la stessa richiesta sarà inoltrata, ad esito della gara, alle imprese posizionate al primo e al secondo posto nella graduatoria finale, qualora le stesse non siano comprese fra i concorrenti sorteggiati o non abbiano, comunque, già prodotto la più volte richiamata documentazione necessaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48, comma 2, del Codice.
9. Il Presidente della Commissione potrà sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso verrà fissata la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara, rendendole note ai presenti e, pertanto, le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno diverso, salvo che nella fase di apertura delle buste delle "offerte economiche".
 10. Una volta completati i controlli sulla documentazione amministrativa, dei quali verrà comunicato l'esito in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "B –Offerta tecnica", al fine del solo controllo formale a corredo documentale prescritto.

11. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della documentazione contenuta nella busta "B -Offerta Tecnica" degli operatori economici concorrenti ammessi alla gara, per l'assegnazione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica in base agli elementi di valutazione, ai parametri, precisati al precedente articolo 17, utilizzando le modalità all'uopo prestabilite.
12. In una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti per le offerte tecniche durante le sedute riservate, la Commissione procederà all'apertura della busta "C -Offerta Economica" contenente l'offerta economica di ciascun operatore concorrente ammesso alla gara e, data lettura delle stesse, determinerà i relativi punteggi mediante l'applicazione della formula matematica indicata al precedente articolo 17; redigerà la graduatoria finale di merito con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta a favore dell'operatore economico concorrente collocatosi al primo posto, quale migliore offerente, giusta articolo 11, comma 4, del Codice, fatta salva la verifica dell'anomalia dell'offerta, nel rispetto dell'articolo 86 e seguenti dello stesso Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione secondo quanto stabilito dal Codice e cioè per sorteggio da svolgersi nella stessa seduta pubblica.
13. In conformità all'articolo 48, comma 2, del Codice, l'operatore economico concorrente aggiudicatario in via provvisoria e quello che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati secondo la procedura descritta al precedente punto 7, dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data di ricezione a mezzo pec della richiesta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara, mediante la presentazione della documentazione all'uopo indicata al successivo articolo 19.

19) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Gli operatori economici concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, dovranno produrre, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, la seguente documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per l'ammissione alla gara:
 - bilanci, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione dei bilanci, le dichiarazioni fiscali, riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014 approvati e depositati e/o presentati, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti al precedente articolo 8, punto 2), lettere b) e c). I predetti bilanci e/o dichiarazioni fiscali, redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative, potranno essere prodotti anche per estratto e non in forma integrale, purchè sia possibile desumere dal conto economico gli elementi del fatturato. Qualora l'importo del fatturato relativo ai servizi nei settori specifici oggetto del presente appalto non dovesse evidenziarsi dai bilanci, dovrà essere prodotta la documentazione contabile aziendale equipollente (ad esempio le fatture emesse). E' sufficiente, per la dimostrazione del requisito del fatturato minimo, la trasmissione di copia conforme all'originale delle fatture il cui importo imponibile complessivo nel periodo di riferimento, risultante da apposita distinta, sia uguale o maggiore dei requisiti minimi di accesso alla gara.

2. Gli operatori economici sorteggiati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, dovranno produrre, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, la seguente documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di tecnico-professionale richiesti per l'ammissione alla gara:
 - autocertificazione, contenente tutti gli elementi indispensabili per il successivo reperimento e verifica da parte dell'ARO TA/5 delle informazioni autocertificate, attestante il godimento del libero esercizio dei propri diritti commerciali per non essere sottoposta a procedure fallimentari e simili;
 - il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nei termini di validità, per le categorie e le classifiche, ex D.M. 3 giugno 2014, n. 120, prescritte per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, come dichiarato in sede di gara;
 - il certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 :2008 (qualora non sia stato presentato in sede di gara);
 - il certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato della serie ISO 14001 (qualora non sia stato presentato in sede di gara);
 - il certificato del sistema gestione sicurezza e salute dei lavoratori della serie BS OHSAS 18001/2007 (qualora non sia stato presentato in sede di gara).
3. La documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), deve essere prodotta:
 - per tutti gli operatori economici associati, in caso di riunione di concorrenti, con l'osservanza di quanto previsto per le singole fattispecie dalla legge e dal presente disciplinare; in caso di consorzio i certificati in questione devono essere presentati sia dal consorzio che dal consorziato per il quale il consorzio stesso concorre;
 - in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 18, del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, in copia autocertificata conforme all'originale in possesso del privato in conformità agli articoli 19 e 19-bis della stessa norma.
4. Ferma restando la validità a tutti gli effetti di legge delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara dagli operatori economici concorrenti e l'obbligo dei soggetti sottoposti al controllo dei requisiti di presentare i documenti indicati ai commi precedenti, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di acquisire e/o verificare d'ufficio dalle competenti amministrazioni e servizi pubblici, ovvero, qualora consentito dalle attuali procedure informatiche, mediante consultazione telematica dei pubblici registri:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per tutte le posizioni contributive cd assicurative dichiarate in sede di gara;
 - il certificato dei "carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria", rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate;
 - i certificati integrali del casellario giudiziale, riferiti ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del Codice;
 - il certificato rilasciato dal Servizio all'Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l'impresa ha sede legale, qualora gli operatori economici concorrenti abbiano dichiarato di essere tenuti ad ottemperare all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - la "informativa" scritta antimafia alla competente Prefettura, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

- le attestazioni rilasciate dai committenti pubblici relative all'aver svolto regolarmente e con buon esito negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014), un appalto di servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi di cui al presente disciplinare di gara.
5. Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti soggetti al controllo non forniscano la prova, ovvero, i documenti prodotti e le certificazioni e/o verifiche acquisite e/o effettuate d'ufficio, non confermino le dichiarazioni contenute negli atti di gara, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 48, del Codice, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità per i provvedimenti di loro pertinenza e provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni nonnative alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

20) PERIODO DI VALIDITA' DELLE OFFERTE - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente ai sensi delle vigenti norme in materia. L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno duecentosettanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara.
2. In conformità all'articolo 11, comma 9, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro il termine di centoventi giorni naturali e consecutivi, salvo diverse termine nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'operatore economico aggiudicatario.
3. Il contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 79, del Codice. Il contratto, fatto salvo l'insussistenza di cause ostative, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, i comuni appartenenti all'ARO TA/5, nel pubblico interesse, si riservano di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'articolo 4 del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.
4. Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante, qualora sussistano motivi di impellenza, di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
5. Intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:
 - a. la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del Codice, nel rispetto di quanto indicate all'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto;
 - b. le garanzie di esecuzione;
 - c. la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, in quanto applicabile alla specie di impresa;

- d. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara prima della stipulazione del contratto.
6. In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto al comma precedente, l'operatore economico capogruppo dovrà produrre:
 - a. l'originale o copia autenticata nelle forme di legge del mandate conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste;
 - b. l'originale o copia autenticata nelle forme di legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni.
 7. L'operatore economico aggiudicatario della procedura concorsuale deve presentarsi per la firma del contratto, che sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa per rogito dell'Ufficiale Rogante del Comune di Manduria (capofila), il giorno che verrà fissato, con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.
 8. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro) nonché quelle preliminari al contratto stesso (atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, relative spese di bollo e quant'altro). Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
 9. L'ammontare dei diritti di segreteria sarà determinato in base alla tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, con riferimento al valore complessivo dell'appalto, al netto del ribasso di gara, determinate per l'intera durata contrattuale, Iva esclusa.
 10. L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà definito dal competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso o dell'avvio del servizio, con l'osservanza delle modalità che saranno precisate.
 11. Si precisa che è fatta salva la possibilità per l'ARO TA/5 di esigere l'inizio della prestazione dei servizi oggetto dell'appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza e, subordinatamente, al deposito della garanzia fideiussoria, ex articolo 113 del Codice, e delle polizze assicurative prescritte dal capitolato speciale di appalto.
L'aggiudicatario definitivo sarà, successivamente, tenuto a stipulare il contratto oggetto dell'appalto entro i termini indicati sopra indicati.

21) SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

1. Fatto salvo quant'altro all'uopo indicate nel capitolato d'onere, si precisa che tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'ARO TA/5 e/o delle singole Amministrazioni comunali.

2. Nessun compenso spetta agli operatori economici concorrenti, incluso l'aggiudicatario, per la redazione delle offerte (tecnica ed economica) e dell'ulteriore documentazione da produrre in conformita al capitolato d'oneri, al bando ed al presente disciplinare di gara.

22) OPERATORI ECONOMICI DI ALTRI STATI.

1. Si fa riferimento all'articolo 47 del Codice.
2. Tutta la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara deve, esclusivamente, essere redatta in lingua italiana.

23) INFORMAZIONI SUL BANDO DI GARA - ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA

1. Tutta la documentazione di gara elencata nelle premesse del presente disciplinare è liberamente, direttamente e completamente accessibile dal sito internet: <http://www.comune.manduria.ta.it>, nella specifica sezione Bandi di Gara.
2. In merito agli atti resi disponibili pubblicati all'indirizzo internet sopra indicato, si precisa che:
 - la documentazione progettuale ed amministrativa è soggetta alla vigente disciplina normativa in materia di copyright;
 - la stazione appaltante, pur rimanendo a disposizione per la risoluzione di eventuali disservizi, non risponde nè di eventuali difficoltà di accesso alla rete civica comunale tramite lo strumento telematico, nè di malfunzionamenti nella rete stessa;
 - non è possibile inoltrare i documenti tramite fax.
3. Ai sensi degli articoli 71 e 77 del Codice per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta, inviata esclusivamente a mezzo fax o P.E.C., all'ARO TA/5 ed in persona del Responsabile del Procedimento, ing. Antonio Pescatore (fax 099/9702224 - P.E.C. aro.ta.5.manduria@pec.rupar.puglia.it), entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni prima della scadenza ultima di presentazione delle offerte, ossia entro le ore 12,00 del 22 febbraio 2016.

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.

Le richieste di informazioni saranno riscontrate dall'ARO TA/5, entro il termine di 6 (sei) giorni dalla scadenza ultima di presentazione delle offerte direttamente al richiedente e per iscritto, via fax o P.E.C. e, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate entro lo stesso termine, in forma anonima, sul profilo di committenza.

Si precisa che il Responsabile del Procedimento fornirà notizie e chiarimenti con esclusivo riferimento al progetto posto a base d'appalto, mentre le ulteriori informazioni, quali documentazioni, cartografie e quant'altro necessario alla redazione dell'offerta tecnica dovranno essere reperiti, a cura e spese del concorrente, direttamente presso gli uffici dei singoli comuni dell'ARO TA/5, mediante i seguenti punti di contatto:

- Comune di Manduria – sig. Moscogiuri Antonio tel. 099/9702405;
- Comune di Avetrana – ing. Leuzzi Giovanni cell. 349812843;
- Comune di Fragagnano – arch. Antonio Dattis cell. 3332585667;
- Comune di Leporano – geom. Blasi Giuseppe cell. 3884355764;

- Comune di Pulsano – geom. D’Errico Cosimo cell. 3937015567;
- Comune di Sava – tenente Soloperto Luigina cell. 3482479216;
- Comune di Lizzano – dr.ssa Eugenia Mandurino tel. 099/9558609 – 099/9558610;
- Comune di Torricella – comandante Lacaita Salvatore cell. 3487265487;
- Comune di Maruggio – comandante Luigi Marsella cell. 3483207952.

24) NORME FINALI E COMPLEMENTARI - TUTELA DELLA PRIVACY.

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono le norme e le condizioni contenute nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) e sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea). nel capitolato d'oneri, negli elaborati tecnici approvati dalla stazione appaltante, nel Codice e nel Regolamento.
2. Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e quelle riportate nei documenti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) prevarranno queste ultime. In caso di discordanze tra le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare di gara prevarranno quelle del bando. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, l'ARO TA/5 in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente disciplinare di gara e gli altri elaborati e documenti in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi. Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente comunicate sul profilo di committenza.
3. In ogni caso viene precisato che, al fine di evitare contrasti tra la documentazione pubblicata sul profilo di committenza (che può essere manipolabile per qualsiasi causa) e quella in atti presso la sede dell'ARO TA/5, verificata del Responsabile del Procedimento, fa fede quest'ultima che è comunque consultabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento su richiesta telefonica e con preavviso.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'ARO TA/5 la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che potranno essere esercitati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale dell'ARO TA/5 che cura il procedimento di gara;
- a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara;
- ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Titolare del trattamento dei dati è nella persona del Responsabile del procedimento, ex art. 10 del Codice, il segretario generale dr. Graziano Iurlaro (tel.099.9702301, fax 099.9702263, e.mail: segretario@comune.manduria.ta.it).

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Codice, il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'appaltatore con l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti

ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedi articoli del capitolato speciale di appalto), dei fornitori e dei subappaltatori (articoli 37 e 118 del Codice ed articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248).

6. L'ARO TA/5 si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli articoli 1337 e 1338 C.C..
7. L'ARO TA/5 si riserva la facoltà ex art. 81, comma 3 del Codice ed articolo 113 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

25) PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 66, comma 7-bis, del Codice, introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a) della legge 23 giugno 2014, n. 89, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, se dovuto, l'impresa appaltatrice dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 del citato articolo 66 del Codice.

Manduria, lì 14 dicembre 2015

Il Dirigente - Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Antonio Pescatore)

Modelli per la partecipazione (art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006):

- modello 1 - domanda per la partecipazione;
- modello 2a - dichiarazione multipla;
- modello 2b - dichiarazione a completamento di quella resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- modello 3 - requisiti di capacità economico-finanziaria;
- modello 4 - requisiti di capacità tecnica e professionale;
- modello 5 - dichiarazione di disponibilità di cantieri e depositi;
- modello 6 - dichiarazione di disponibilità di mezzi ed attrezzature;
- modello 7 - dichiarazione relativa al personale;
- modello 8 - dichiarazione relativa agli atti di gara;
- modello 9 - dichiarazione relativa alle prestazioni da subappaltare;
- modello 10 - dichiarazione del concorrente circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro (DUVRI);
- modello 11 - dichiarazione relativa agli obiettivi minimi di raccolta differenziata;
- modello 12a - modulo offerta (utilizzabile dagli operatori economici singoli e/o consorzi);
- modello 12b - modulo offerta (utilizzabile dai raggruppamenti temporanei di operatori economici a costituirsi).

